



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 14/04/2005

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO FG/1 SAN SEVERO (Foggia)

Accordo di Programma adozione Piano Sociale di zona.

L'anno 2004 (duemilaquattro) addì 28 del mese di dicembre alle ore 10.05, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di San Severo sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:

- l'Amministrazione Comunale di San Severo, rappresentata dal Sindaco, Michele Santarelli;
- l'Amministrazione Comunale di Apricena, rappresentata dal Vice Sindaco, Pasquale D'Avena;
- l'Amministrazione Comunale di Chieuti, rappresentata dal Sindaco, Matteo Ionata;
- l'Amministrazione Comunale di Lesina, rappresentata dal Sindaco, Giovanni Schiavone;
- l'Amministrazione Comunale di Poggio Imperiale, rappresentata dal Vice Sindaco, Michela Fina;
- l'Amministrazione Comunale di San Paolo di Civitate, rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali, Leonardo Sansonetti;
- l'Amministrazione Comunale di Serracapriola, rappresentata dal Sindaco, Michele Caccavone;
- l'Amministrazione Comunale di Torremaggiore, rappresentata dal Sindaco, Alcide di Pumpo;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/1, rappresentata dal Direttore Generale, Savino Cannone;
- la Provincia di Foggia, rappresentata dal Vice Presidente, Francesco Parisi;

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n.17 del 25.08.2003 (pubblicata sul B.U.R.P. n.99 del 29.08.2003) "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001;
- che la Legge Quadro n. 328 dell'08.11.2000, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" per gli interventi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- che con la deliberazione n.1104 del 4 agosto 2004 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.17/2003, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS);
- che la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si attua attraverso la rilevazione dei bisogni, la programmazione degli interventi, l'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, l'integrazione con gli interventi sanitari, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'avviamento e reinserimento al lavoro, dell'ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni, di tutti i servizi socioassistenziali di cui è prevista la

realizzazione nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;

- che la Regione Puglia, attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS), esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.17/2003 e, in conformità a quanto previsto dall'art.8 della L. n.328/2000, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed è istituzionalmente preposta ad indicare gli "obiettivi generali di detta programmazione economico-sociale e territoriale, e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";

- che la Regione Puglia ha determinato con il Piano Regionale delle Politiche Sociali, come da art. 8 della L.R. n.17/2003, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;

- che alle Province spettano tutte le funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali, indicate dall'art.19 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, secondo le modalità definite dalla Regione, negli artt. 11 e 14 della L.R. n.17/2003;

- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- che i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art.13, 1°c., del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n.17/2003;

- che l'art.1 del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992, sostituito dall'art.1 del D. Lgs. n.229 del 19.06.1999, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D. Lgs. n.112 del 31.03.1998, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";

- che l'art. 10 della L. R. n. 17/2003 indica nel Piano Sociale di Zona lo strumento con cui vengono definiti la programmazione degli interventi sociosanitari integrati ed i modelli organizzativi e gestionali, sulla base delle indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e del Piano Sanitario Regionale;

- che la Regione Puglia, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1 del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992, sostituito dall'art.1 del D. Lgs. n.229 del 19.06.1999;

- che l'Azienda Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992, sostituito dall'art.3 del D. Lgs. n.229 del 19.06.1999, in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, è costituita in azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati con atto aziendale di diritto privato;

VISTO

che i Comuni firmatari del presente accordo di programma hanno attivato, dal mese di Giugno 2004, le iniziative più idonee per l'elaborazione del Piano di zona come

a) la firma di un Protocollo d'Intesa il 30/06/04;

b) l'approvazione del Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale in data 06/09/2004;

c) lo svolgimento dei vari tavoli di coprogettazione presso il Comune di San Severo il 19/10/2004, il 20/10/2004, l'08/11/2004, il 24/11/2004, il 02/12/2004 e il 09/12/2004;

d) lo svolgimento di riunioni del Tavolo Tecnico per il Piano di Zona a partire dal mese di giugno 2004;

e) le riunioni del Tavolo di Concertazione del 18/09/04, 21/09/04, 06/10/04, 08/11/2004, 24/11/2004, 01/12/2004, ed in particolare quelle del 09/12/2004, durante la quale si è condivisa la bozza del Piano di

Zona "Alto Tavoliere" e del 28/12/2004 durante la quale si è licenziata la versione definitiva della prima parte del Piano Sociale di Zona;

f) il Coordinamento istituzionale del 08/04/2004, 10/05/2004, 30/06/2004, 06/09/2004, 29/09/2004, 04/10/2004, 11/10/2004, 29/10/2004, 08/11/2004, 23/11/2004, 29/11/2004, 06/12/2004;

g) che in data 03/12/2004 è stato sottoscritto apposito verbale di avvenuta concertazione tra il coordinamento istituzionale e le Organizzazioni Sindacali presso la sede del Comune di San Severo

h) che i Consigli Comunali dei Comuni dell'ambito territoriale hanno deliberato l'approvazione della prima parte del Piano Sociale nelle sedute svoltesi i giorni 9 (a San Paolo di Civitate), 10 (a San Severo), 13 (a Serracapriola), 14 (a Chieuti), 15 (a Torremaggiore), 17 (ad Apricena ed a Poggio Imperiale) e 23 (a Lesina) dicembre dell'anno 2004;

CONSIDERATO

- che è necessario, per i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, facilitare e incoraggiare l'accesso ai servizi socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'art.9 della L.R. n.17/2003;

- che, al fine di favorire la necessaria solidarietà, cooperazione e concertazione tra gli Enti Locali per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stato sottoscritto in data 30/06/04 un Protocollo d'Intesa tra i Comuni dell'Ambito Territoriale di San Severo, appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario n.1 A.U.S.L. FG/1, il quale si allega al Piano di Zona sotto la lettera "C.3" per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che il Coordinamento Istituzionale ha assunto delle decisioni in merito alla programmazione delle politiche sociali nell'ambito territoriale e che il Tavolo Tecnico per la stesura del Piano Sociale di Zona ha formulato specifiche proposte di intervento, contenute nello stesso Piano Sociale di Zona, il quale si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che è stato sottoscritto un verbale di avvenuta concertazione con le OO.SS. in data 03/12/2004, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "0.B";

- che sarà sottoscritto un protocollo di intesa con tutti i soggetti aderenti al presente Accordo di Programma, che approvano i contenuti dell'allegato Piano Sociale di Zona;

TUTTO CIO' PREMESSO,

VISTO E CONSIDERATO

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

- l'Amministrazione Comunale di San Severo, rappresentata dal Sindaco, Michele Santarelli;
- l'Amministrazione Comunale di Apricena, rappresentata dal Vice Sindaco, Pasquale D'Avena;
- l'Amministrazione Comunale di Chieuti, rappresentata dal Sindaco, Matteo Ionata;
- l'Amministrazione Comunale di Lesina, rappresentata dal Sindaco, Giovanni Schiavone;
- l'Amministrazione Comunale di Poggio Imperiale, rappresentata dal Vice Sindaco, Michela Fina;
- l'Amministrazione Comunale di San Paolo di Civitate, rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali, Leonardo Sansonetti;
- l'Amministrazione Comunale di Serracapriola, rappresentata dal Sindaco, Michele Caccavone;
- l'Amministrazione Comunale di Torremaggiore, rappresentata dal Sindaco, Alcide di Pumpo;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/1, rappresentata dal Direttore Generale, Savino Cannone;
- la Provincia di Foggia, rappresentata dal Vice Presidente, Francesco Parisi;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'adozione del primo Piano Sociale di Zona (2005-2007) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socioassistenziali.

PARTE PRIMA

Le premesse

Recepimento della premessa - Finalità - Oggetto - Principio di leale collaborazione

Art.1 - Recepimento della premessa

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni -reciproci e nei confronti dell'utenza- dei seguenti enti:

ENTE RAPPRESENTANTE

Comune di San Severo Michele Santarelli

Comune di Apricena Pasquale D'Avena

Comune di Chieuti Matteo Ionata

Comune di Lesina Giovanni Schiavone

Comune di Poggio
Imperiale Michela Fina

Comune di San Paolo
di Civitate Leonardo Sansonetti

Comune di Serracapriola Michele Caccavone

Comune di Torremaggiore Alcide di Pumpo

Provincia di Foggia Francesco Parisi

Asl FG/1 Savino Cannone

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge n.328/2000 e dalla l. R. n. 17/2003.

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti con riferimento anche alle attività

propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art.2 - Finalità

Il presente Accordo di Programma si propone:

- a) di adottare il primo Piano Sociale di Zona (2005-2007), che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione di un sistema locale di intervento sociale, fondato su servizi e prestazioni sociali e assistenziali e socio-sanitari, integrati e flessibili, da realizzare in modo organico e coordinato;
- b) di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali, di famiglie e di tutela degli utenti;
- c) di promuovere una gestione, in forma associata, e delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, e dei servizi socio-assistenziali;
- d) di promuovere e realizzare, nell'ambito territoriale di riferimento, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e) di regolare compiutamente l'esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- f) di realizzare, di concerto con l'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/1, la piena integrazione tra i Servizi sociali comunali e i Servizi sociali e sanitari della AUSL.

Art.3 - Oggetto

Il presente Accordo di Programma, il quale rappresenta l'atto politico con cui i diversi attori fanno proprio il Piano di Zona, ha per oggetto:

- a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona 2005-2007;
- b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;
- c) l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo d'ambito.

Art.4 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.

PARTE SECONDA

I Soggetti sottoscrittori e i Soggetti aderenti

Priorità - I soggetti - Comune capofila - Impegno dei soggetti sottoscrittori - Gestione associata dei servizi e delle funzioni - Responsabilità

Art.5 - Priorità

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare in forma integrata gli interventi specifici descritti nell'allegato Piano di Zona, nell'ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Puglia nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;

A supporto della gestione unitaria dei servizi le predette componenti istituzionali si impegnano ad adottare, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i seguenti strumenti prioritari:

- Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie;
- Regolamento ISEE e per la compartecipazione al costo delle prestazioni;
- Regolamento Contabile;
- Regolamento per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi a soggetti terzi;
- Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- Porta Unica di Accesso ai Servizi.

Art.6 - I soggetti

I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma sono soggetti aventi natura pubblica i quali assumono precisi impegni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione del Piano di Zona.

I Soggetti aderenti alle finalità ed agli obiettivi specifici dell'Accordo di Programma, potranno essere i soggetti pubblici (istituzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, ad esempio) o privati (imprese sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, istituzioni religiose, oratori, organizzazioni sindacali, ad esempio) che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti attraverso la sottoscrizione di un atto aggiuntivo che verrà definito successivamente.

Tutti i soggetti, comunque, condividono e sostengono le finalità, gli obiettivi strategici e le linee di intervento del Piano Sociale di Zona, e si impegnano a concorrere per i diversi ruoli alla realizzazione di attività di supporto, al monitoraggio ed al controllo della qualità dell'offerta dei servizi sociali.

Art.7 - Comune capofila

Il Comune di San Severo, in quanto sede del Distretto socio-sanitario nr. 1 A.U.S.L.FG/1, viene individuato quale Comune capofila dell'ambito territoriale come determinato dalla Regione Puglia, per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

Art.8 - Impegno dei Soggetti sottoscrittori

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona e negli aggiornamenti successivi.

Per quanto riguarda il Piano di Zona, i sottoscritti Enti assumono gli impegni sottoindicati, che riassumono sinteticamente le concrete modalità di attuazione del medesimo per il triennio 2005-2007:

Ente Risorse Risorse
umane finanziarie

Comune Personale
di San Severo comunale 4.083.763,76

Comune di Personale
Apricena comunale 837.573,11

Comune di Chieti Personale
comunale 116.425,46

Comune di Lesina Personale
comunale 352.878,87

Comune di Poggio Personale
Imperiale comunale 152.475,58

Comune di San Personale
Paolo di Civitate comunale 409.098,97

Comune di Personale
Serracapriola comunale 322.811,46

Comune di Personale
Torremaggiore comunale 1.253.395,78

Provincia di Foggia Da definire Da definire

Asl FG/1 Da definire Da definire

Le Parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, assumendo i relativi impegni sul piano economico-finanziario, a:

- a. realizzare, nell'ambito territoriale di competenza, gli interventi approvati nel Piano di Zona, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Piano stesso, secondo quanto specificato all'art. 5;
- b. avviare gli interventi sottoscritti dando atto che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
- c. a realizzare l'integrazione sociosanitaria, nei modi, nei tempi e per i servizi specificati nel Piano di Zona;
- d. a realizzare la Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari di ambito, per l'attuazione dell'accoglienza e orientamento dell'utente e la realizzazione della integrazione sociosanitaria, a partire dalla formulazione delle risposte da fornire ai bisogni degli utenti;
- e. a garantire la realizzazione, nell'ambito, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza individuati dalla Regione Puglia per l'area
- f. sociale e per l'area sociosanitaria;
- g. a definire le modalità per effettuare la valutazione dei casi, la presa in carico e il relativo monitoraggio.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale FG/1 n .1 si impegna a garantire la gestione dei servizi programmati nell'area sociosanitaria, nonché di quelli eventualmente delegati dai Comuni, ed a rispettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi derivanti dall'integrazione socio-sanitaria, partecipare ai progetti indicati nel Piano, nonché a regolare i rapporti derivanti da tali impegni attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli. Gli oneri finanziari a suo carico saranno definiti nel dettaglio in successivi documenti d'intesa.

La Provincia di Foggia si impegna a garantire la gestione dei servizi eventualmente delegati dai Comuni, a partecipare, per quanto di propria competenza, ai progetti indicati nel Piano, nonché a regolare i rapporti derivanti da tali impegni attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli. Gli oneri finanziari a suo carico saranno definiti nel dettaglio in successivi documenti d'intesa.

I Comuni assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Inoltre provvedono ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione

della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Puglia.

Art.9 - Gestione associata delle funzioni e dei servizi

I Comuni di San Severo, Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola e Torremaggiore cui è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, convengono di esercitare una gestione associata delle predette funzioni, nella forma di Associazione tra Comuni, da formalizzare mediante Convenzione entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta)

dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per l'approvazione del Piano Sociale di Zona.

Tale forma associativa resta in essere per un arco temporale non inferiore al primo anno di attuazione del Piano Sociale di Zona, nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno dell'ambito territoriale.

Lo strumento di accordo, individuato nella Convenzione, definirà ruoli, funzioni e compiti del Comune capofila e degli altri Comuni aderenti, nonché la distribuzione delle responsabilità e la definizione della forma di gestione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, con il riparto delle corrispondenti risorse economiche.

Entro il medesimo termine (60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo) le parti si impegnano a sottoscrivere idonee Convenzioni/Protocolli operativi per la definizione dei reciproci impegni connessi all'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie.

Art.10 - Responsabilità

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due livelli di responsabilità:

- a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell'utente e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale;
- b) il secondo livello, di carattere organizzativo/gestionale, identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o della AUSL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

PARTE TERZA

Aspetti organizzativo-gestionali

Art.11 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale dei rappresentanti legali dei soggetti firmatari è organismo politico-istituzionale istituito per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona. Gli Enti aggiunti (Provincia di Foggia e ASL Fg/1) hanno diritto di partecipazione e voto solo per le materie di loro competenza e/o in cui vi sia un loro impegno formale di carattere finanziario.

Il Coordinamento procede alla definizione di Accordi di Programma o Convenzioni con altri enti.

Il Coordinamento è convocato dal legale rappresentante dell'Ente capofila almeno due volte l'anno e, comunque, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinamento Istituzionale adotta un proprio disciplinare interno per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni assegnate.

Art.12 - Funzioni del Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

In particolare:

individua le strategie di politica sociale;
definisce compiti, funzione e composizione dell'Ufficio di Piano e ne individua il responsabile;
coordina l'attività di programmazione;
promuove i processi di integrazione e di partecipazione;
verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati per l'attuazione del Piano;
rilascia pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma;
adotta regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi.

Il Coordinamento Istituzionale predisponde, altresì, periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività del Piano di Zona nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli enti aderenti, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

Art.13 - Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

La composizione dell'Ufficio e le eventuali variazioni alla dotazione organica del personale sono oggetto del Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano deliberato dal Coordinamento Istituzionale.

Il regolamento definisce la responsabilità funzionale ed organizzativa del Responsabile dell'Ufficio di Piano nei confronti del personale addetto, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione di riferimento.

Art.14 - Competenze Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano, struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, avrà le seguenti competenze:

- a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della legge regionale;
- b) provvedere alla gestione dell'Ufficio medesimo e all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
- f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
- g) formulare proposte indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

La verifica, in ordine all'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Zona, sia a livello comunale che di ambito, e dei risultati finali avviene mediante:

- 1) compilazione periodica delle schede di monitoraggio che la Regione indica con proprie direttive;
- 2) verifica annuale sullo stato di attuazione dei singoli progetti;
- 3) riunioni periodiche dell'Ufficio di Piano con i referenti dei Servizi Sociali di tutti i Comuni dell'ambito territoriale;
- 4) altri strumenti così come saranno previsti dal sistema di monitoraggio e valutazione del Piano.

Art.15 - La gestione del Piano Sociale di Zona

Gli enti aderenti per quanto concerne le modalità con cui le diverse funzioni saranno ripartite tra i Comuni, rimandano alla convenzione di cui all'art. 9 le modalità di gestione del Piano Sociale di Zona.

Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, da risorse proprie dei Comuni e dell'AUSL Fg/1 e della Provincia di Foggia.

Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano saranno indicate nella Convenzione di cui all'art. 9.

Art.16- Risorse e finanziamenti

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto con il presente accordo.

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- risorse provenienti dal budget del Distretto Sanitario coincidente con l'Ambito territoriale;
- risorse provenienti dal budget della Provincia di Foggia;
- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socioassistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Art.17 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;
- illustrare le attività del Piano di Zona e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

PARTE QUARTA

Esecuzione dell'Accordo di Programma

Art.18 - Collegio di vigilanza

I Soggetti sottoscrittori convengono di istituire un Collegio di Vigilanza con il compito di vigilare sul

corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.

Del Collegio di Vigilanza faranno parte:

- il Sindaco del Comune capofila o suo delegato, nella veste di Presidente del Collegio;
- un soggetto in rappresentanza dell'AUSL;
- un soggetto in rappresentanza della Provincia;

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo, in sede di Coordinamento Istituzionale, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza esercita funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ufficio di Piano.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

Art.19 - Tentativo di conciliazione

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso la mediazione da parte della Regione.

L'Assessore Regionale alle politiche sociali, acquisite le posizioni delle parti, le convoca e tenta la composizione degli interessi contrapposti. L'esito del tentativo di conciliazione è formalizzato con apposito verbale.

Nell'ipotesi in cui l'intesa non venga raggiunta, la Giunta Regionale formula una proposta di risoluzione della controversia che acquista efficacia con la formale adesione dei soggetti coinvolti.

Art.20 - Procedimento di arbitrato

Ai sensi dell'art.34, 2°c., del D. Lgs. n.267/2000, le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt.806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art.810, 2°c., del c.p.c..

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a San Severo.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art.21 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- a) l'azione contra silentium, in caso di inerzia;
- b) l'impugnativa dell'atto difforme dall'accordo deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'accordo;
- c) l'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'accordo.

Art.22 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo
Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.

Art.23 - Recesso

I Soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. Il recesso comporta per i Comuni l'obbligo di restituire alla Regione Puglia la quota di premialità per la gestione associata, eventualmente già riscossa.

Art.24 - Durata

La durata del presente accordo è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività, dei progetti discendenti dall'accordo medesimo e dei criteri operativo-gestionali.

Periodicamente si procederà alla verifica e all'aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e alle nuove esigenze che emergeranno, nonché degli indirizzi regionali.

Art.25 - Efficacia e pubblicazione dell'Accordo di Programma

Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, mentre sarà opponibile ai terzi con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. del provvedimento di approvazione a cura del Comune capofila.

Tutta la documentazione relativa al presente Accordo di Programma sarà depositata, a disposizione dei Soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti aventi diritto, presso la sede del Comune capofila.

Art.26 - Esenzione del bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 Allegato B, art.16 nel testo integrato e modificato dall'art.28 del D.P.R. n.955 del 30.12.1982 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art.27 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art.1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. n.131 del 26.04.1986.

Art.28 - Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma, di cui all'art.34 del D. Lgs. n.267/2000 e all'art.15 della Legge n.241 del 07.08.1990.
